



RELAZIONE DI DETERMINA A CONTRARRE

Proposta di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 120/2020 e s.m. dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la verifica della vulnerabilità sismica della Residenza Universitaria XXIV Maggio di Siena

La sottoscritta Silvia Biagi nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE

- l'acquisizione di cui si propone l'affidamento consiste nella verifica della vulnerabilità sismica della Residenza Universitaria XXVI Maggio di Siena secondo quanto esposto in dettaglio nel disciplinare tecnico allegato alla presente relazione;
- tale acquisizione si rende necessaria per ottemperare alle normative tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica.:
- tenuto conto dell'entità della prestazione, della necessità di procedere con un'attività semplificata al fine di non aggravare l'azione amministrativa con dispendio di tempo e risorse nonché dell'esigenza di assicurare tempestività allo svolgimento del servizio, si rende necessario procedere all'affidamento di un incarico professionale esterno ricorrendo ad un tecnico abilitato e qualificato per l'oggetto;
- l'importo massimo stimato per l'acquisizione in oggetto risulta pari a € 52.408,08 (cinquantaduemilaquattrocentootto/08) oltre oneri previdenziali e IVA, come risultante dal calcolo del corrispettivo allegato;
- l'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, così come modificato con D.L. 31 maggio 2021 n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108, prevede per le Stazioni Appaltanti la possibilità del ricorso alla procedura dell'affidamento diretto per servizi e forniture, compresi i servizi d'ingegneria e architettura, d'importo inferiore a €139.000,00 e senza consultazione di più operatori economici;
- in considerazione dell'importo stimato per la presente acquisizione contenuto entro il limite fissato dalla sopracitata disposizione normativa, si ritiene opportuno fare ricorso alla procedura dell'affidamento di cui al comma precedente;
- la sottoscritta ha ritenuto opportuno richiedere un preventivo all'ing. Claudio Neri, iscritto all'elenco dei Fornitori e Professionisti dell'Azienda;
- l'ing. Claudio Neri, dopo appositi sopralluoghi presso la struttura, in data 22 giugno 2023 ha presentato specifico preventivo, con cui per l'acquisizione in parola si richiede un prezzo complessivo di € 34.850,00 (trentaquattromilaottocentocinquanta/00) previdenziali e IVA;

AZIENDA REGIONALE PER IL **DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**





- il sottoscritto RUP ha proceduto, con esito positivo, alla verifica di congruità del preventivo rimesso in relazione alla tipologia delle prestazioni da eseguire e alle esigenze attese dall'Azienda;
- il professionista a cui si propone l'affidamento risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale minimi richiesti al riguardo;
- la copertura economica delle prestazioni professionali di cui si richiede l'affidamento è prevista nel PDI 2023/2025, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 2 del 31 gennaio 2023 e variato con Deliberazione del C.d.A. n. 17 dell'8 maggio 2023, nella commessa IMP01-022 Interventi per l'eliminazione delle non conformità sismiche, strutturali e igienico sanitarie. Messa a norma degli impianti nei vari immobili dell'azienda;
- è stata accertata l'assenza di convenzioni CONSIP attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionali o contratti aperti regionali aventi ad oggetto la fornitura/il servizio di cui trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

- il sottoscritto RUP propone l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 come modificato con D.L. 31 maggio 2021 n.77 convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n.108, dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti la verifica della vulnerabilità sismica della Residenza Universitaria XXVI Maggio di Siena a favore dell'ing. Claudio Neri;
- l'importo del servizio ammonta a € 34.850,00 (trentaquattromilaottocentocinquanta/00) oltre a oneri previdenziali e IVA, come da preventivo allegato dell'ing. Claudio Neri, formalizzato quale ribasso d'asta di circa il 33,5% applicato sull'importo stimato per l'appalto di € 52.408,08 (cinquantaduemilaquattrocentootto/08), risultante dal calcolo del corrispettivo allegato;
- l'appalto sarà regolato dalle prescrizioni e norme illustrate nel disciplinare tecnico allegato.

Siena 22.06.2023





Arch. Silvia Biagi (Firmato digitalmente)*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana. L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO





Oggetto: Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la verifica della vulnerabilità sismica della Residenza Universitaria XXIV Maggio di Siena CALCOLO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

DescrizioneImporto

euro

1) Strutture

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 1'500'000.00 € Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni

sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.3850%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali complesse.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] $5'459.18 \in$ Relazione sismica [QbII.12=0.03] $2'729.59 \in$ Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] $8'188.76 \in$ Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] $10'918.35 \in$ Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] $16'377.52 \in$ Totale $43'673.40 \in$

TOTALE PRESTAZIONI 43'673.40 €

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizioneeuro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 20% del compenso per prestazioni professionali.


[20% * 43'673.40 €]

8'734.68 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

8'734.68 €









RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione		Importo
		euro
Prestazioni professionali:		
Compenso per prestazioni professionali		43'673.40 €
Spese ed oneri accessori		8'734.68 €
RIEPILOGO FINALE Descrizione		Importo
Descrizione		euro
Imponibile		52'408.08 €
	TOTALE DOCUMENTO	52'408.08€
	NETTO A PAGARE	52'408.08 €
Diconsi euro cinquantaduemila-quattrocentootto/08.		


Siena 21.06.2023

BIAGI SILVIA
22.06.2023
15:36:33
GMT+01:00

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Silvia Biagi
(Firmato digitalmente)*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana. L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.









AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale: Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze <u>www.dsu.toscana.it - info@dsu.toscana.it</u> C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti

LA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISIMICA DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA XXIV MAGGIO - SIENA

(CIG)

DISCIPLINARE TECNICO

DATA: GIUGNO 2023

<u>Il RUP</u> <u>Arch. Silvia Biagi</u>



INDICE

Art. 1	DEFINIZIONI
Art. 2	NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 2.1	Prestazioni professionali
Art. 2.2	Elaborati da produrre
Art. 3	AMMONTARE DELL'APPALTO
Art. 4	CONTRATTO
Art. 5	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 6	CONSEGNA DEL SERVIZIO
Art. 7	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E SVILUPPO DELL'APPALTO
Art. 8	INTERRUZIONE DEI TERMINI
Art. 9	PENALI PER RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 10	PAGAMENTI
Art. 11	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 12	SUBAPPALTI E COLLABORAZIONI
Art. 13	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO
Art. 14	OSSERVANZA DI LEGGI REGOLAMENTI E NORME
Art. 15	RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Art. 16	RECESSO
Art. 17	INCOMPATIBILITA'
Art. 18	RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI
Art. 19	CONTROVERSIE
Art. 20	RINVIO
Art. 21	SPESE





Art. 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Disciplinare si intende per:

- RUP: Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Direttore dell'esecuzione: soggetto interno alla stazione appaltante con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 49/2018;
- Stazione appaltante: A.R.D.S.U.;
- Operatore economico o affidatario: il soggetto a cui sarà aggiudicato l'appalto di cui al presente disciplinare.

Art. 2 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di architettura e ingegneria per la verifica di vulnerabilità sismica della Residenza Universitaria posta in via XXIV Maggio, 43 nel Comune di Siena (SI).

L'appalto comprende il servizio tecnico di valutazione delle indagini e prove, di interpretazione dei risultati di indagini e prove sul sistema costruito, delle analisi numeriche con elaborazioni di modelli fino all'attribuzione degli indici di vulnerabilità ed indicazione di eventuali interventi urgenti.

Il servizio tecnico oggetto della presente proposta di affidamento comprende l'effettuazione di tutte le prestazioni sopra illustrate, compresa la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza dell'esecuzione dei saggi relativi alle indagini conoscitive invasive che saranno realizzate da ditta qualificata opportunamente individuata previa procedura prevista dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appalto non comprende le operazioni per effettuare saggi murari e sui materiali e le indagini di laboratorio su materiali costruttivi, le prove distruttive e successivo ripristino dei luoghi, le indagini non distruttive, endoscopiche, termografiche, le indagini geognostiche per le caratteristiche del terreno.

Il servizio deve essere effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, ad esclusivo rischio del Professionista ed è comprensivo di tutte le spese ed oneri ad esso connesso, nessuna esclusa.

Art. 2.1 Prestazioni professionali

È richiesto all'affidatario di effettuare le seguenti prestazioni professionali:

- analisi storico-critica consistente nella ricostruzione del processo di realizzazione e di eventuali modificazioni o eventi subiti nel tempo, sulla base dei documenti relativi all'origine del fabbricato (elaborati progettuali originari e di eventuali interventi successivi, elaborati di rilievi già effettuati, relazioni di calcolo, relazioni di collaudo, documenti di cantiere ecc.) e riguardante:
 - epoca di costruzione;
 - tecniche, regole costruttive e, se esistenti, norme tecniche dell'epoca di costruzione;
 - forma originaria e successive modifiche;
 - traumi subiti e alterazioni delle condizioni al contorno;
 - interventi di consolidamento pregressi;
 - aspetti urbanistici e storici che hanno regolato lo sviluppo dell'aggregato edilizio di cui l'edificio fa parte;

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO



- 2. *rilievo* di tipo strutturale, consistente nell'individuazione di:
 - geometria complessiva (costruzione ed elementi costruttivi), compreso rapporti con le eventuali strutture in aderenza;
 - modificazioni intervenute nel tempo (descritte nell'analisi storico-descrittiva);
 - organismo resistente della costruzione, tenuto conto della qualità e dello stato di conservazione dei materiali e degli elementi costruttivi;
 - dissesti in atto o stabilizzati, con individuazione dei quadri fessurativi e dei meccanismi di danno;

in grado di permettere l'individuazione di quanto segue:

- a) organizzazione strutturale;
- b) posizione e dimensioni di travi, pilastri, scale e setti;
- c) solai e loro tipologia, orditura, sezione verticale;
- d) tipologia e dimensioni degli elementi non strutturali (tamponamenti, tramezzature, ecc.), con particolare riferimento a quelli il cui danneggiamento può comportare rischi per la pubblica incolumità, in condizioni ordinarie e/o in caso di evento sismico (danneggiamento di intonaci, controsoffittature, sfondellamenti di solai, tramezzature, scivolamento dei manti di copertura, distacchi di parapetti e di comignoli, caduta di oggetti di vario tipo, sia interni che collegati alle parti esterne dell'edificio);

incluso, esclusivamente quando trattasi di strutture in acciaio, di:

- e) forma originale dei profili e loro dimensioni geometriche;
- f) tipologia e morfologia delle unioni;
- **3.** caratterizzazione dei suoli consistente in ricerche documentali e indagini in situ per l'ottenimento di:
 - inquadramento geologico e geomorfologico del sito;
 - parametrizzazione geotecnica dei terreni di fondazione;
 - individuazione della categoria di sottosuolo di fondazione e condizioni topografiche ai fini della corretta valutazione dell'azione sismica;
 - valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni di fondazione;
- 4. verifica stabilità geomorfologica la valutazione del sistema fondazione è obbligatoria qualora sussistono condizioni che possano dar luogo a fenomeni di instabilità globale o quando ricorrano le condizioni (anche una sola) elencate al punto 8.3 delle NTC 2018 e cioè siano presenti:
 - importanti dissesti attribuiti a cedimenti fondali o dissesti della stessa natura si siano prodotti nel passato;
 - possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto di:
 - condizioni morfologiche sfavorevoli;
 - modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni;
 - azioni sismiche di progetto;
 - possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovute alle azioni sismiche di progetto;

per la cui verifica di sussistenza si deve far riferimento alla documentazione disponibile e si potrà omettere di svolgere indagini specifiche solo qualora, a giudizio esplicitamente motivato dell'operatore economico, sul volume di terreno significativo e sulle fondazioni sussistano elementi di conoscenza sufficienti per effettuare le valutazioni sopra descritte;

AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO



- 5. **definizione del modello di calcolo per le analisi strutturali** effettuato sulla base degli esiti delle fasi conoscitive di cui ai punti precedenti e dell'individuazione dei livelli di conoscenza e dei correlati fattori di confidenza, da utilizzare nelle verifiche di sicurezza;
- 6. calcolo strutturale ed esecuzione delle verifiche di sicurezza teso ad appurare se:
 - l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;
 - l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione d'uso e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);
 - sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi;
- 7. classificazione dell'edificio attribuzione della classe di rischio sismico (tra A⁺ e G);
- 8. elenco puntuale degli interventi da effettuare e stima sommaria dei costi degli stessi consistente in:
 - relazione di dettaglio degli interventi da effettuare;
 - elaborati grafici con la localizzazione degli interventi;
 - stima di sommaria del costo degli interventi;
- 9. deposito al Genio Civile.

Art. 2.2 Elaborati da produrre

È richiesto all'affidatario di produrre almeno i seguenti elaborati:

- elenco dettagliato della documentazione esistente (elaborati progettuali originari e di eventuali interventi successivi, elaborati di rilievi già effettuati, relazioni di calcolo, relazioni di collaudo, documenti di cantiere ecc.);
- 2. relazione sull'evoluzione strutturale e la storia sismica dell'edificio;
- 3. <u>piano preliminare delle indagini</u> in grado di motivare, per tipo e quantità, l'effettivo uso delle indagini nelle verifiche e contenente:
 - relazione descrittiva;
 - elaborati grafici con la localizzazione delle zone e degli elementi soggetti a indagine;
 - crono programma;
- 4. <u>rilievo strutturale</u>: composto almeno dai seguenti elaborati:
 - documentazione fotografica;
 - relazione generale descrittiva dell'edificio;
 - rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo in grado di consentire un'agevole lettura del quadro fessurativo, specificando tipologia e localizzazione delle lesioni;
 - relazione sullo stato generale di conservazione dell'opera e sul quadro fessurativo;
 - relazione con documentazione fotografica, inerente la valutazione sulla vulnerabilità sismica degli impianti e sul mantenimento della loro funzionalità, con particolare riferimento all'interazione impianti-struttura;
 - elaborati grafici di rilievo strutturale quali pianta della fondazione, piante dei vari livelli del fabbricato, sezioni, ,particolari costruttivi significativi per la descrizione esaustiva della struttura e per la definizione e comprensione del modello di calcolo adottato per la verifica;
- 5. progetto dettagliato delle indagini in situ per caratterizzazione materiali e suoli;
- 6. <u>indagini in situ per la caratterizzazione dei materiali</u>:
 - relazione sulle indagini effettuate, contenente:



- descrizione della tipologia delle prove sperimentali, della modalità di esecuzione e della strumentazione utilizzata;
- localizzazione dei punti di indagine documentata con appositi elaborati grafici;
- documentazione sulle indagini riguardanti la ricerca di informazioni sul sistema di fondazione;
- documentazione sulle indagini sui solai per accertarne l'idoneità statica;
- documentazione sulle indagini riguardanti la vulnerabilità degli impianti;
- documentazione sull'esecuzione delle prove sperimentali distruttive e non distruttive, comprensive dei certificati delle prove di laboratorio;
- documentazione sull'esecuzione delle indagini dirette eseguite sull'edificio (rimozione di intonaci per la verifica dell'organizzazione muraria e degli ammorsamenti tra i maschi murari, rimozione del copri ferro per la determinazione dei diametri dell'armatura, saggi stratigrafici, ecc.);
- relazione circa le valutazioni sulle caratteristiche dei materiali: inerente l'elaborazione
 dei dati risultanti dalle prove di laboratorio e dai saggi in situ per la definitiva scelta del
 livello di conoscenza e del relativo fattore di confidenza: qualora non sia stato possibile
 raggiungere un livello di conoscenza superiore a LC1 (previsto come obiettivo LC2) la
 relazione dovrà contenere le motivazioni esaustive a giustificare tale impedimento;
- 7. indagini in situ per la caratterizzazione dei suoli;
- 8. <u>relazione di calcolo strutturale</u>: in cui siano specificati la normativa di riferimento e il codice di calcolo utilizzati, i dati di input (definizione azione sismica, caratteristiche materiali, livello di conoscenza, descrizione modello strutturale e tipo di analisi, ecc.), i dati di output (verifiche statiche e sismiche con determinazione degli indici di rischio, di vulnerabilità non quantificabili, ecc.), che dettagli specificatamente se:
 - l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;
 - l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione d'uso e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);
 - sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi;
- 9. relazione sulla classificazione dell'edificio e sugli interventi necessari;
- 10. interventi da effettuare: almeno i seguenti elaborati:
 - relazione di dettaglio degli interventi da effettuare;
 - elaborati grafici con la localizzazione degli interventi;
 - stima sommaria del costo degli interventi;
- 11. deposito verifica tecnica al Genio Civile: elaborati necessari al deposito.

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è calcolato come illustrato nell'elaborato "Calcolo del corrispettivo", ed è fissato in € 52.408,08 (cinquantaduemilaquattrocentootto/08) oltre IVA e oneri previdenziali.

Il corrispettivo stimato dell'appalto, da cui sarà detratto il ribasso offerto in sede di gara, è da intendersi omnicomprensivo di tutti gli adempimenti e prestazioni necessarie per eseguire il servizio oggetto di affidamento; in esso si intendono comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli eventuali elaborati di variante che fossero richieste prima

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO



della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all'approvazione della variante medesima.

Il corrispettivo calcolato non è soggetto a maggiorazioni dovute all'interruzione del servizio per qualsiasi motivo né ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati successivamente all'indizione della procedura di gara.

Art. 4 CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante scrittura privata in forma elettronica con sottoscrizione digitale.

L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta.

Art. 5 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto per l'esecuzione dei servizi affidati, l'operatore economico dovrà costituire garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo, nei modi e termini stabiliti dalla predetta disposizione normativa.

La garanzia deve avere validità per tutto il periodo contrattuale e sarà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e cesserà di avere effetto solo alla data di rilascio da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., riguardante tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

A garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di architettura e ingegneria oggetto di affidamento l'operatore economico dovrà dimostrare in sede di offerta di essere munito di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, avente massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

Copia di detta polizza dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante una volta intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo.

Art. 6 CONSEGNA DEL SERVIZIO

A seguito della stipula del contratto, l'avvio dell'esecuzione della prestazione sarà formalizzata attraverso la redazione di apposito verbale di consegna del servizio, firmato dal RUP (o dal direttore dell'esecuzione) e dall'operatore economico.

Art. 7 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E SVILUPPO DELL'APPALTO

Il tempo utile per dare ultimato il servizio è quantificato in **80 giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data del verbale di consegna del servizio di cui al precedente art. 6.

A seguito della consegna degli elaborati sarà redatto un verbale di interruzione dei termini per la verifica e l'approvazione degli elaborati: qualora gli elaborati non venissero approvati, in quanto ritenuti incompleti e/o non conformi, a seguito di comunicazione scritta verrà meno l'effetto interruttivo dei termini che riprenderanno a decorrere e che saranno calcolati fino alla consegna degli elaborati ritenuti conformi.

L'approvazione finale degli elaborati avverrà da parte della stazione appaltante, mediante apposito provvedimento amministrativo adottato a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP.

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO



Il rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP interverrà entro 90 giorni dalla data di ultimazione della prestazione.

Art. 8 INTERRUZIONE DEI TERMINI

Qualora, per problemi legati ad esigenze degli enti titolari di poteri di controllo o per cause non imputabili alla volontà dell'operatore economico fosse necessario interrompere i termini di decorrenza del tempo contrattuale, l'operatore economico potrà farne richiesta scritta motivata alla stazione appaltante, che emetterà un apposito verbale di interruzione dei termini qualora la richiesta sia ritenuta legittima. Per tali interruzioni, nonché per quelle dovute ai tempi di verifica e approvazione degli elaborati progettuali da parte del RUP, l'operatore economico nulla avrà a pretendere in termini di maggiori oneri oltre a quelli del corrispettivo.

Art. 9 PENALI PER RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per ogni giorno di ritardo sul tempo contrattuale, oltre gli 80 giorni naturali e consecutivi al netto delle interruzioni, sarà applicata dal RUP una penale di importo pari allo 0,1% (unopermille) dell'importo netto del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla stazione appaltante.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell'importo complessivo di contratto: ove le penali superino tale ammontare la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di risoluzione contrattuale troveranno applicazione le previsioni del successivo articolo 15.

Art. 10 PAGAMENTI

Il corrispettivo di contratto sarà liquidato totalmente all'approvazione degli elaborati da parte

A seguito dell'approvazione del servizio, l'operatore economico dovrà emettere regolare fattura fiscale, in formato elettronico.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura, a condizione che la stessa sia emessa nel rispetto dei termini sopra indicati.

L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nel servizio è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo dell'affidatario.

Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.M. del 3 aprile 2013 n. 55 e s.m.i.

Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'allegato A della normativa sopracitata, il riferimento al servizio in oggetto, codice CIG e codice CUP

I dati riquardanti il "codice univoco ufficio" da utilizzare per il corretto recapito della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

codice univoco ufficio: VNLROD nome ufficio: FatturaPA DSU SI.

AZIENDA REGIONALE PER IL

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale Viale A. Gramsci, 36 - 50132 Firenze www.dsu.toscana.it info@dsu.toscana.it C.F. 94164020482 - P.I. 05913670484



L'avviso dell'emissione dei titoli di spesa sarà inviato alla sede dell'operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, la stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad € 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad € 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

In caso di inadempimento contrattuale, la stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione delle somme dovute sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di cui al successivo art. 16.

Art. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento dovranno avvenire attraverso conti corrente bancari dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento che assicuri la tracciabilità finanziaria, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Parimenti per le spese giornaliere di importo inferiore a \in 1.500,00 è ammesso un sistema di pagamento diverso da quelli sopra indicati, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

L'operatore economico è tenuto a comunicare alla stazione appaltante i riferimenti dei conti in questione e delle persone autorizzate ad operarvi, nonché tutte le variazioni che dovessero intervenire rispetto ai dati comunicati entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi.

L'operatore economico, con la stipula del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'avvenuto affidamento.

Gli stessi obblighi sussistono nei confronti di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'affidamento.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce causa di risoluzione del contratto e di comunicazione dell'inadempimento alla Prefettura – UTG territorialmente competente da parte della stazione appaltante.

Art. 12 SUBAPPALTI E COLLABORAZIONI

Per tutte le prestazioni di cui al presente disciplinare, l'operatore economico non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative a sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con l'esclusione delle relazioni geologiche) nonché per la sola redazione degli elaborati grafici.

Resta impregiudicata la responsabilità dell'operatore economico nel caso lo stesso ricorra al subappalto per le attività citate.

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO



Si precisa che le singole prestazioni specialistiche rimesse alle figure professionali minime richieste per l'esecuzione del servizio non possono essere subappaltate e, pertanto, il rapporto tra l'operatore economico che partecipa alla procedura e ciascuno dei professionisti iscritti agli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, incaricati di svolgere ciascuna prestazione, può configurarsi esclusivamente quale:

- a) rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è un dipendente dell'operatore economico che partecipa alla procedura);
- b) Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.P.);
- c) rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa).

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'importo del subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto.

L'operatore economico potrà avvalersi del subappalto solo per quelle prestazioni specificate in sede di offerta e, conformemente a quanto prescritto dall'art. 105 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., alle seguenti condizioni:

- 1) che abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni comprese nell'oggetto dell'appalto che intende subappaltare;
- 2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
- 3) che avanzi formale richiesta di autorizzazione al subappalto accompagnata dalla documentazione di rito:
- 4) che provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 5) che al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti dal comma 7 dell'art. 105 del D.Lqs 50/16 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata;
- 6) che pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, corrispondendo i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso;

In relazione agli affidamenti che non si configurano come subappalti, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'affidamento, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

AZIENDA REGIONALE PER IL **DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**



Art. 13 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Sono a carico dell'operatore economico:

- la comunicazione tempestiva al direttore dell'esecuzione e al RUP nel caso in cui, a seguito dell'esecuzione dei rilievi e dei saggi, si evidenziassero situazioni di riduzione della capacità resistente e/o de formativa della struttura, o di alcune sue parti, dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve, temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento e uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione, accompagnata da relazione contenente le valutazioni effettuate ed eventuali elaborati grafici;
- 2. gli oneri per il deposito al Genio Civile delle verifiche tecniche;
- 3. i diritti per l'estrazione di copie presso gli archivi storici (Genio Civile, Comune, Soprintendenza, Prefettura, archivi privati, ecc)e consegna di almeno n. 1 copia alla stazione appaltante (ved. precedente art. 2.2 punto 1), oltre alle copie necessarie per la consegna al Genio Civile;
- 4. la consegna alla stazione appaltante di n. 2 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico degli elaborati, oltre alle copie necessarie per la consegna al Genio Civile e per eventuali modifiche/integrazioni da questo richieste;
- 5. le modifica e/o l'adeguamento a proprie spese degli elaborati consegnati nelle varie fasi, a seguito di eventuali prescrizioni della stazione appaltante all'atto della verifica e dell'approvazione degli elaborati;
- 6. la consegna del modello di calcolo realizzato per le verifiche tecniche, in formato di interscambio per altri modellatori strutturali (IFC), restando inteso che tale modello potrà essere utilizzato dal committente per ulteriore analisi.

Art. 14 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

Per quanto non sia derogato dalle condizioni stabilite dal presente disciplinare, l'esecuzione dell'appaltoè soggetta all'osservanza di tutte le norme contenute nel Codice civile, nelle leggi, decreti, regolamenti e circolari - vigenti o emanate in corso di opera - che abbiano applicabilità, per i rispettivi ambiti territoriali, nello Stato italiano, nella regione, provincia e/o comune in cui si eseguono le prestazioni oggetto dell'affidamento.

In particolare l'operatore economico si intende obbligato all'osservanza di:


- D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
- D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- D.P.R. 06.06.01 n. 380 e s.m.i.;
- norme UNI, C.E.I., ASTM, CEN, Direttive CEE relative alle opere oggetto dell'appalto.

Art. 15 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento imputabile all'affidatario, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, non giustificato e non autorizzato dalla stazione appaltante, incida sul regolare andamento dell'affidamento.

In tale ipotesi, la stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO





relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, se approvate dal direttore dell'esecuzione, secondo le modalità dettate dall'art. 108 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni contrattuali, qualora l'affidatario non abbia provveduto in esito a formale diffida da parte della stazione appaltante stessa.

- Si darà pertanto luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante, nei seguenti casi:
- a) per la non conformità degli elaborati prodotti rispetto alle indicazioni del presente disciplinare;
- b) per il manifestarsi di errori o di omissioni nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- c) per gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza (previa formale costituzione in mora dell'interessato);
- d) per violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- e) per reati dell'affidatario accertati con sentenza passata in giudicato che determinino il venir meno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.;
- f) per grave ritardo rispetto al termine di esecuzione contrattuale di cui al precedente art. 7 (da accertare con le modalità previste dal comma 3 dall'art. 108 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.);
- g) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio (da contestare con le modalità previste dal comma 3 dall'art. 108 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.);
- h) negli altri casi espressamente previsti dal presente disciplinare e dall'art. 108 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario alcun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte e approvate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 16 RECESSO

La Stazione appaltante, con idoneo provvedimento, può recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, con le modalità previste dal comma 3 dall'art. 109 del D.Las 50/16 e s.m.i.

In tale caso l'affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento del servizio, secondo quanto previsto dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'art. 109 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.

L'operatore economico può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto alla Stazione appaltante con comunicazione scritta che dovrà pervenire con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. La Stazione appaltante valuterà la gravità dei motivi addotti a giustificazione del recesso al fine del riconoscimento del corrispettivo per l'attività svolta e/o per l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal recesso.

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Sea CERTIFICATION

Art. 17 INCOMPATIBILITA'

Per l'affidatario, fino al termine del servizio, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

L'affidatario dovrà segnalare tempestivamente alla stazione appaltante l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni dichiarate in sede di offerta, sia per se medesimo sia per i propri collaboratori e subappaltatori.

Art. 18 RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività l'affidatario dovrà essere osservare la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento del servizio, venga a conoscenza.

Inoltre l'affidatario espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto quale prestazione inerente l'affidamento, che rimane di esclusiva proprietà della stazione appaltante che ne può disporre liberamente.

Art. 19 CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'affidatario e la stazione appaltante in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dell'affidamento, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Firenze. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 20 RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs 50/16 e s.m.i., nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in quanto applicabile.

Art. 21 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti all'affidamento, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della stazione appaltante, sono ad esclusivo carico dell'affidatario.

Si intende altresì a carico dello stesso ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

